

## NOTE E COMMENTI LEGGE ANTI-CRISI

### Legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009*

#### TITOLO I SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

##### Articolo 1

*(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza)*

L'articolo in titolo sancisce l'assegnazione, per il 2009, di un beneficio economico (*bonus*) straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, tramite l'attribuzione di una somma calcolata in base al numero dei componenti della famiglia e al reddito complessivo.

A tal fine viene istituito un Fondo, per l'anno 2009, con risorse pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro.

Il reddito complessivo di riferimento deve essere determinato esclusivamente da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo occasionale, fondiario.

Il *bonus* viene così determinato:

| <b>Distribuzione dei componenti per famiglia fiscale<sup>1</sup></b> | <b>Numero</b>    | <b>Importo <i>bonus</i></b> | <b>Importo totale</b> |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Pensionati di famiglie di 1 componente fino a 15.000 euro            | 3.546.914        | 200                         | 709,4                 |
| Famiglie con 2 componenti fino a 17.000 Euro                         | 2.956.616        | 300                         | 887,0                 |
| Famiglie con 3 componenti fino a 17.000 Euro                         | 627.203          | 450                         | 282,2                 |
| Famiglie con 4 componenti fino a 20.000 Euro                         | 569.365          | 500                         | 284,7                 |
| Famiglie con 5 componenti fino a 22.000 Euro                         | 158.458          | 600                         | 95,1                  |
| Famiglie con oltre 5 componenti fino a 22.000 Euro                   | 52.223           | 1000                        | 52,2                  |
| Famiglie con componenti portatori di handicap fino a 35.000 Euro     | 88.374           | 1000                        | 88,4                  |
| <b>Totali</b>  | <b>7.999.153</b> |                             | <b>2.399,0</b>        |

*Dati espressi in milioni di euro*

<sup>1</sup> Fonte: Italia Oggi

Le condizioni si riferiscono all'anno 2007 ma, in base ad una scelta del richiedente (che potrà riferirsi a dati che siano più vantaggiosi per sé), è possibile optare per il 2008.

Il *bonus* è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa *la social card*.

Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del *bonus* prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta autocertificata prodotta dai soggetti interessati.

Ai sensi del comma 6, la richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 (termine così modificato dalla Camera dei deputati rispetto alla data del 31 gennaio 2009 indicata nel testo originario) al sostituto di imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (9 dicembre 2008).

Il *bonus* viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007.

Il beneficio viene erogato secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

Qualora il beneficio sia richiesto in riferimento al periodo d'imposta 2008, il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente, entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009.

F.S.

## **Articolo 2**

*(Mutui prima casa: per i mutui in concorso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito da saggio BCE)*

Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono il completamento del primo provvedimento attuato dal Governo sui mutui e cioè l'accordo siglato nel Maggio 2008 tra governo e ABI, che ha permesso di rinegoziare i mutui a tasso variabile stipulati prima del gennaio del 2007, trasformando in fissa la rata ai tassi del 2006 e rendendo mutevole la durata in base all'andamento futuro degli interessi. L'accordo prevedeva che la differenza rispetto all'importo attuale delle rate dei mutui fosse addebitata su un conto del cliente al quale si applicava un tasso Irs (è una delle due componenti del tasso di interesse del mutuo a tasso fisso) a 10 anni maggiorato di uno *spread* dello 0,50 per cento. In base a tale accordo i clienti hanno potuto chiedere alle banche la rinegoziazione entro il 31 dicembre 2008.

Il disposto di cui all'art. 2 del Decreto 185/08 si aggiunge a quanto previsto dal citato accordo e introduce un calmierato nel metodo di calcolo per la rata dei mutui prima casa.

La norma dispone che l'importo delle rate dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato al tasso del 4 % ovvero, se maggiore, ad un importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato. Oltre il 4%, pertanto, paga lo stato.

Il provvedimento riguarda sia l'acquisto sia la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale, ma non si applica alle categorie di abitazione A1 (abitazione signorile) A8 (ville) A9 (castelli e palazzi storici e artistici).

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'ultimo esame alla Camera dei deputati, sancisce che per l'autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione dell'abitazione principale non si applicano gli onorari notarili, bensì solo il rimborso delle spese. La norma riguarda i mutui contratti dai soggetti per cui è

prevista la rinegoziazione obbligatoria. Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all'operazione, se richieste dal cliente.

La disposizione prevede inoltre che, per le formalità concernenti le operazioni di portabilità dei mutui, non debbano essere applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti.

Secondo il comma 5, come modificato durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, sia le banche che gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, ove offrano alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad offrire ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Sempre ai sensi del comma 5, banche e intermediari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, pena l'erogazione di opportune sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 5-bis, inserito durante l'ultimo esame alla Camera dei deputati, sancisce che le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 - rispetto al già previsto importo di 350 milioni - registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari (di cui al comma 3), relativi all'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso non fisso, siano destinate all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari.

F.S.

### **Articolo 3**

*(Blocco e riduzione delle tariffe)*

#### **comma 1**

In un'ottica di contenimento delle spese a carico dei cittadini e delle imprese, il comma 1 dell'articolo in esame sospende l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad apportare adeguamenti di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici (sono esclusi i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas); la disposizione, la cui applicazione per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli Enti territoriali è rimessa all'autonomia decisionale degli stessi, è operativa a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 185/08 e varrà fino al 31 dicembre 2009. Successivamente alla pubblicazione del decreto-legge 185/08, con comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle finanze, era stato chiarito che il blocco non si applicava in materia di energia elettrica e gas, confermando il ruolo delle *Authorities* relativamente ai poteri decisionali di determinazione dei prezzi.

In pratica, considerata l'attuale contingenza economica, questo intervento porterà per le famiglie, a partire dal 2009, ad una sostanziosa riduzione del prezzo del gas e dell'energia elettrica, *"rispettivamente dell'1% e del 4% e prevediamo che questa diminuzione sarà ancora maggiore nel mese di aprile e nel mese di giugno"* come comunicato dal Ministro dello Sviluppo economico on. Claudio Scajola. E del resto, il Ministro per la Semplificazione normativa sen. Roberto Calderoli, ha confermato che *"la volontà del governo è quella di assicurare che le tariffe non possano in alcun modo salire, ma possano variare solo in diminuzione e questo proprio attraverso la stessa Authority..."*. Volontà che è stata ribadita con la conversione in legge del decreto e con l'esplicitazione, nella norma, dell'esclusione dei settori dell'energia elettrica e del gas dal blocco delle tariffe introdotto dal presente articolo.

C.T.

#### **dal comma 2 al comma 7**

Fino al 30 Aprile 2009 è sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali, decorrente dal 1 gennaio 2009 in base alla Finanziaria 2007. In sostanza, nell'obiettivo del Decreto Legge in oggetto di contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese, viene previsto che per il primo semestre del 2009 le variazioni delle tariffe autostradali non

vengono applicate, come non vengono applicate per lo stesso periodo sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade il sovrapprezzo destinato ad ANAS.

Sempre con lo specifico obiettivo del decreto legge di contenere gli oneri a carico delle imprese e dei cittadini, si prevede che fino al 31 dicembre 2009 è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento dei diritti, tributi o tariffe a carico di persone fisiche o giuridiche in relazione al tasso di inflazione, ad eccezione dei provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti.

Ciò, fermo restando l'autonomia decisionale degli enti territoriali per quanto riguarda i diritti, contributi e tariffe di loro pertinenza.

A.T.

### **dal comma 8 al comma 13 bis**

Il comma 8 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas monitorizzi l'andamento dei prezzi relativi alla fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato interno, in particolare tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; ciò, al fine di favorire l'adozione, entro il 28 febbraio 2009, di misure indirizzate ad assicurare la fruizione, da parte delle famiglie, dei vantaggi derivanti dalla citata diminuzione.

Dal 1° gennaio 2009, le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (cosiddetto bonus elettrico\*) avranno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche e in relazione al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa (al netto delle imposte), indicativamente del 15%. Per poter fruire di questo beneficio i soggetti interessati devono presentare al Comune di residenza una specifica istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle Regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 "*Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità*" e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*". Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

Per quello che riguarda le Regioni a statuto ordinario, le risorse di bilancio necessarie alla compensazione sono iscritte nella tabella C della legge finanziaria per il 2009 sotto la dicitura "art. 14, comma 1, legge 448/2001" (MEF), e ammontano a 96,5 milioni di euro per il 2009 e 88,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (Fonte: [www.senato.it](http://www.senato.it)). Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti a coprire gli oneri derivanti dalle agevolazioni, la parte mancante sarà posta a carico dei titolari di utenze non domestiche attraverso l'istituzione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di un'apposita componente tariffaria. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas spetta, inoltre, la definizione delle altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del cosiddetto bonus gas.

Il comma 9, inoltre, è stato integrato alla Camera, nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge, con l'estensione dell'accesso alla tariffa elettrica agevolata (introdotta dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007) a tutti i clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Il comma 9-bis fissa l'accesso alle agevolazioni relative alla fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche alle famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro.

\* Si segnala che L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera 6 agosto 2008 - ARG/elt 117/08 ha definito le condizioni operative per l'accesso al bonus sociale sull'elettricità per gli utenti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute. Si veda il link:

[http://www.padaniaoffice.org/pdf/ambiente/comunicazioni/bonus\\_sociale\\_spese\\_elettricit.pdf](http://www.padaniaoffice.org/pdf/ambiente/comunicazioni/bonus_sociale_spese_elettricit.pdf)

Il comma 10, rivisitato dalla Camera, stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministero dello Sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in base a principi che tengano conto dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e ridurre il prezzo dell'energia elettrica.

In sostanza, il meccanismo di formazione dei prezzi di cui alla lettera a) del comma in esame, basato sul prezzo dichiarato, si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo è caratterizzato, in particolare, dall'istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia (in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento), dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché dall'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento. L'adeguamento della disciplina del mercato elettrico\* dovrà attuarsi secondo i seguenti principi:

a) determinazione del prezzo dell'energia sulla base dei diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da parte di ciascuna azienda e accettati dal Gestore del Mercato Elettrico (al GME sono affidate, a partire dal 2004, le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione economica del mercato elettrico), con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione del mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

c) mantenimento (escluso gli obblighi per legge), da parte del Gestore del mercato elettrico, del riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto al massimo per sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;

d) attuazione della riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento; ciò al fine di consentire la selezione del fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) attuazione dell'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento, favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

\* Il mercato elettrico in Italia nasce con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell'energia (direttiva 96/92/CE).

Per quanto concerne la disciplina del **mercato elettrico**, con decreto del 19 dicembre 2003 il Ministro delle Attività produttive ha emanato il Testo integrato della *Disciplina del mercato elettrico*, che ha attribuito al Gestore del mercato elettrico (GME) a partire dall'8 gennaio 2004, la responsabilità relativamente all'organizzazione e alla gestione economica del mercato elettrico. Il Testo integrato è stato modificato da ultimo, con il decreto del 17 settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo economico, che ha introdotto il Mercato a Termine fisico dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE), nonché la previsione del ruolo di controparte centrale del GME anche per le contrattazioni concluse sul Mercato dei certificati verdi.

Dal 31 marzo 2004 è attiva in Italia la **Borsa elettrica**, prevista dal decreto legislativo 79/1999 di liberalizzazione del mercato elettrico. Si tratta in sostanza di un mercato telematico che consente la formazione del prezzo dell'energia mediante l'incontro tra l'offerta di energia dei produttori e la richiesta di energia degli utilizzatori.

A partire dal gennaio 2005 è stata avviata la partecipazione attiva della domanda: tutti i **clienti idonei** (cioè i clienti che hanno il diritto di contrattare liberamente le condizioni di fornitura di energia elettrica) hanno la facoltà di acquistare l'energia elettrica di cui necessitano direttamente in Borsa. Da tale data non sono più solo i produttori a stabilire quantità di energie associate a determinati prezzi, ma anche gli utilizzatori che, in qualità di compratori, possono comunicare a che prezzo sono disposti ad acquistare energia elettrica. L'incontro di queste due dinamiche stabilisce il prezzo. Attualmente nella Borsa elettrica (*Italian Power Exchange – Iplex*) il meccanismo di formazione del prezzo è il prezzo marginale di equilibrio (*system marginal price*). Il meccanismo di formazione dei prezzi delineato dal punto a) del comma 10 e da realizzarsi al termine del periodo di adeguamento, invece, è quello basato sul prezzo dichiarato (*pay as bid*).

Con riferimento alla struttura del mercato elettrico, esso si articola nel Mercato elettrico a pronti e nel Mercato elettrico a termine. A sua volta, il Mercato elettrico a pronti si articola in:

- **Mercato del Giorno Prima**, che ospita la maggior parte delle transazioni di compravendita di energia elettrica e in cui si scambiano blocchi orari di energia per il giorno successivo. Gli operatori partecipano presentando offerte nelle quali indicano la quantità ed il prezzo massimo/minimo al quale sono disposti ad acquistare/vendere. La seduta chiude tutti i giorni alle ore 9.00 e si apre 9 giorni prima del giorno precedente a quello cui si riferiscono le offerte. Le offerte sono accettate dopo la chiusura della seduta di mercato, sulla base del merito economico e nel rispetto dei limiti di transito tra le zone. Si tratta quindi di un mercato d'asta e non di un mercato a contrattazione continua. Le offerte di vendita accettate sono valorizzate al prezzo di equilibrio della zona a cui appartengono. Tale prezzo è determinato, per ogni ora, dall'intersezione della curva di domanda e di offerta e si differenzia da zona a zona in presenza di limiti di transito saturati. Le offerte di acquisto accettate sono valorizzate al Prezzo Unico Nazionale (PUN), pari alla media dei prezzi zionali ponderata per i consumi zionali. Il GME (Gestore del mercato elettrico) agisce come controparte centrale.

- **Mercato di Aggiustamento**, che consente agli operatori di apportare modifiche ai programmi definiti nel Mercato del Giorno Prima attraverso ulteriori offerte di acquisto o vendita. La seduta si svolge dopo la chiusura del mercato del giorno prima e la comunicazione degli esiti del mercato si apre alle 10.30 e si chiude alle 14.00. Le offerte di acquisto e vendita vengono selezionate sulla base dello stesso criterio del Mercato del Giorno Prima ma, a differenza di quello, le offerte di acquisto accettate sono valorizzate al prezzo zonale. Il GME agisce come controparte centrale.

- **Mercato per il Servizio di Dispacciamento**, che è lo strumento attraverso il quale Terna S.p.A. (la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete) si approvvigiona delle risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema (risoluzione delle congestioni intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in tempo reale). La seduta si apre alle 14.30, dopo la comunicazione degli esiti del MA (Mercato di Aggiustamento) e si chiude alle 16.00. Sul mercato del dispacciamento le offerte accettate sono valorizzate al prezzo offerto. In questo mercato Terna S.p.A. agisce come controparte centrale (si ricorda che l'attività di dispacciamento consiste nella gestione dei flussi di energia sulla rete in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio, garantendo così la continuità e la sicurezza della fornitura del servizio). Fonte: [www.senato.it](http://www.senato.it)

Il comma 10-bis, anch'esso introdotto alla Camera, prevede che Il Ministro dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti misure di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

A decorrere dall'anno 2009 (comma 10-ter), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello Sviluppo economico (entro il 30 settembre di ogni anno), una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia. Questa segnalazione, che è resa pubblica, può contenere anche proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei mercati, per la promozione della concorrenza e la rimozione di eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello Sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base

delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in particolare riguardo a misure di:

a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) crescita dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con gli altri mercati.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, inoltre, dovrà adeguare le proprie deliberazioni, secondo il comma 11, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame in relazione ai seguenti punti:

a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla stessa Autorità, che provvede a predisporre meccanismi volti a garantire la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento gli impianti che risultano indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

b) adozione di misure che favoriscano il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

Il comma 12 prevede che il Ministro dello Sviluppo economico, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, possa suddividere, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone.

Il comma 13, infine, stabilisce che, in caso di mancato rispetto di quanto stabilito ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina venga transitoriamente adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 13-bis, introdotto alla Camera, stabilisce in 50 euro (rispetto ai precedenti 150 euro) l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA) di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli. Anche la cancellazione delle citate ipoteche è esente dalla medesima imposta.

La tutela di cittadini ed imprese dall'eccessiva pressione fiscale è sempre stata un obiettivo della Lega Nord tanto da vederla, di conseguenza, come attiva interprete di queste misure; provvedimenti necessari, quindi, per garantire una riduzione delle spese a carico degli utenti, anche in relazione alla particolare fase di crisi economica internazionale.

C.T.

#### **Articolo 4**

*(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale)*

Il comma 1 dell'articolo in esame agevola l'accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011.

Perciò verrà istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo di credito per i nuovi nati*, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.

Al Fondo è concessa una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011: alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito decreto non regolamentare emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, integra, per il 2009, il *Fondo per il credito per i nuovi nati* di 10 milioni di euro. L'integrazione è disposta per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o con bambini adottati nel

medesimo anno che siano portatori delle malattie rare di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

Il comma 2 interviene in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato. In particolare, viene previsto che siano riscattabili i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a domanda dell'assicurato e senza oneri per il Fondo Nazionale del servizio civile.

Tale norma risulta particolarmente urgente per garantire che ai giovani volontari che saranno avviati già dal gennaio 2009 si applichi il nuovo sistema contributivo, condizione indispensabile per liberare quelle risorse finanziarie assolutamente necessarie per assicurare il funzionamento del complessivo sistema del servizio civile. Tale sistema contribuisce fortemente a sostenere gli interventi di assenza alle famiglie con forti problematiche costituendo un prezioso sostegno umano e psicologico ma anche materiale ed economico.

F.S.

## **TITOLO II SOSTEGNO ALL'ECONOMIA**

### **Articolo 5**

*(Detassazione contratti di produttività)*

L'articolo dispone la proroga per tutto il 2009 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività, legati all'andamento economico dell'impresa, nel settore privato.

L'imposta fissa del 10% sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, introdotta in via sperimentale dal DL n. 93/2008 (convertito in legge n. 126/2008).

La detassazione dei contratti di produttività è concessa su un importo massimo di 6 mila euro lordi (prima erano 3 mila euro) e ne hanno diritto i lavoratori che nel 2008 hanno ricevuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro lordi (prima erano 30 mila euro lordi nell'anno 2007).

*Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del 2° livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale.*

N.B. Non viene prorogata la detassazione del lavoro straordinario e del lavoro supplementare.

A.M.A.

### **Articolo 6**

*(Deduzione dall'IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)*

L'articolo in oggetto concede una deduzione di imposta, pari al 10%, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini IRES ed IRPEF. Questo a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, nell'esercizio in cui avviene il pagamento, seguendo espressamente quanto previsto dall'articolo 99, primo comma, del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986).

Ora, il comma 1 dell'art. 99 (TUIR) dispone che: *"1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento"*.

La percentuale forfetaria del 10 % viene applicata all'imposta dovuta dai soggetti passivi, e che viene calcolata sul valore della produzione netta come prescritto dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997 (cosiddetto decreto IRAP) da:

- società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5);
- società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);

- imprese esercenti arti e professioni (art. 8).

Comunque, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (prima lettura – Camera dei Deputati), sono stati inseriti alcuni commi aggiuntivi all'articolo 6 in questione. I commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies*. Ora, questi commi aggiuntivi riguardano:

il comma *4-bis* estende l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto-Legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 201/2008, e concernenti i territori dell'Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;

il comma *4-ter*, anch'esso aggiunto durante l'esame del testo (nelle rispettive Commissioni, V e VI riunite) alla Camera dei Deputati, proroga per tutto l'anno 2010 la detrazione fiscale per i carichi di famiglia per i soggetti non residenti, un norma introdotta dalla Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria per il 2007). C'è, comunque, da ricordare che per poter beneficiare della detrazione, i soggetti non residenti debbono dimostrare che:

- non possono esibire un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- nel paese dove risiedono non godono in alcuna maniera di benefici fiscali relativi ai carichi familiari.

Da ultimo si ricorda l'aggiunta, dopo l'articolo 6, del nuovo articolo *6-bis*, sempre avvenuta durante l'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati. Questo nuovo articolo introduce alcune modifiche in materia di spesa sanitaria.

Riprendendo quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 154 del 2008, convertito poi – con modifiche – dalla Legge 4 dicembre 2008, n. 189 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*”, si vanno ad integrare alcune disposizioni normative.

In particolar modo, al comma 1, si prevede che l'articolo 1 comma secondo del Decreto-Legge di cui sopra (con le relative modifiche intercorse in sede di conversione) sia applicato anche a quelle Regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione della Legge n. 311 del 2004 (Finanziaria per il 2005) e nelle quali non è stato nominato il cosiddetto *commissario ad acta* (con il compito di accompagnare l'ente regionale nel proprio piano di rientro dal deficit in campo sanitario). La clausola a che questo possa avvenire è, comunque, scritta nel secondo periodo, in cui si prevede che verrà autorizzato quanto previsto nel comma solo nel caso in cui la Regione interessata ad utilizzare questo strumento normativo “*abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato*”.

Il comma successivo, il secondo, è alquanto importante, almeno dal punto di vista della responsabilizzazione delle classi politiche regionali nella gestione sanitaria, principio particolarmente attuale visto l'avanzamento del dibattito sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (federalismo fiscale), come avvenuto, in prima lettura, al Senato della Repubblica il 22 gennaio 2009. Le somme erogate alle Regioni deficitarie, a titolo puramente di anticipazione, possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei Ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la Regione stessa non proceda lungo il citato piano di rientro.

R.M.

## **Articolo 7**

*(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)*

Il comma 1 fa riferimento al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*” che reca, proprio come recita il titolo della norma, le disposizioni in materia di effettuazione delle operazioni ai fini IVA.

Per la precisione, si interviene sull'articolo 6 comma 5, estendo l'esigibilità dell'imposta nel momento del pagamento dei relativi corrispettivi, anche “alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione”.

In sostanza, per capire meglio e per trattare dell'argomento in modo semplice, quanto scritto in questo articolo rappresenta, innanzitutto, la cosiddetta **IVA per cassa**. Concretamente, si dà la possibilità di versare l'IVA nel momento in cui la fattura viene regolarmente pagata anche a

soggetti diversi da quelli che la normativa esistente indica (farmacisti, soggetti che operano nei confronti dello Stato o degli Enti pubblici territoriali, prestatori di servizi che non emettono fattura).

Ad oggi, purtroppo, e questo rappresenta una difficoltà per molte piccole e medie imprese, l’IVA deve essere versata, dal contribuente, al momento della emissione della fattura. Solo che, in molti casi, l’effettivo incasso della fattura non avviene nello stesso momento della vendita del prodotto, servizio ecc. Ecco qui, dunque, la proposta, sacrosanta, di agevolare l’economia reale del Paese, favorendo le imprese (nella maggior parte dei casi piccole e medie imprese) dando loro la possibilità di versare al fisco l’IVA solo all’atto del pagamento incassato.

Come già detto, attualmente l’IVA si paga all’emissione della fattura, ma l’incasso può avvenire con mesi di ritardo. Il Governo, con questo articolo, introduce quindi il versamento dell’IVA allo Stato solo al momento dell’effettivo incasso del denaro.

Tutto questo è la concretizzazione di quanto promesso in campagna elettorale, e scritto nel programma elettorale con cui il PdL e la Lega Nord si sono presentate alle Elezioni Politiche (13 e 14 aprile scorsi), e cioè (a pagina 1):

“1. **Un nuovo Fisco per le imprese:** [...]

- versamento IVA dovuto solo dopo il reale incasso della fattura.”

Come è chiaro, l’articolo 7 modifica, in via temporanea per il triennio 2009-2011 (nella prima versione del Decreto-Legge), la disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, e dispone, quindi, che l’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio diviene esigibile al momento dell’incasso qualora quest’ultimo sia successivo al momento dell’emissione della fattura.

Ai soggetti che beneficiano di questo intervento normativo, comunque, è richiesto un requisito reddituale; a questo scopo si rinvia ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che avrà il compito di determinare l’ammontare del volume d’affari oltre il quale non è applicabile quanto scritto in questo articolo. Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell’inversione contabile (il cosiddetto *reverse charge*).

Il differimento dell’esigibilità dell’IVA è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione, trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa. Tale termine annuale non si applica se l’acquirente sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Il comma successivo, il secondo, stabilisce che quanto scritto nel comma 1, quello precedente, è efficace solo dopo la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

La definizione delle modalità attuative è, inoltre, rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dovrà tenere conto delle risorse disponibili.

Nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei Deputati (in prima lettura) e, per la precisione, nelle competenti Commissioni di merito (V Bilancio e Tesoro – VI Finanze), è stato approvato – su forte pressione della Lega Nord – un emendamento per rendere **strutturale**, quindi definitiva, l’IVA per cassa; al contrario di quanto, invece, era previsto nella prima versione, ovvero come strumento valido, solo in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Da ultimo, citiamo, per correttezza di analisi, come in Europa il sistema derogatorio sulla cosiddetta disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia un principio già riconosciuto e vigente in Svezia, Estonia, Slovenia e Gran Bretagna (Paese questo, tra le altre cose, che non ha adottato l’euro).

R.M.

## Articolo 8

*(Revisione congiunturale degli studi di settore)*

Questo è un articolo molto importante. E, soprattutto, rappresenta un articolo fortemente voluto dalla Lega Nord che, con le sue proposte e le sue iniziative (tra tutte la *Rivolta fiscale* in 12 punti redatta nel 2007), è riuscita ad inserire la revisione degli studi di settore in questo Decreto anti-crisi.

Da sempre, infatti, la Lega Nord auspica, se non una vera e propria cancellazione, almeno una revisione approfondita del meccanismo degli **studi di settore**. Questo rappresenterebbe una misura priva di costi e consentirebbe di adeguare gli indici di normalità economica. Per questo è necessario, e anche questo è stato ripetuto in più di una circostanza dai nostri Deputati e Senatori in svariate occasioni in Parlamento, muoversi velocemente, anche per via della crisi finanziaria in atto.

La norma è finalizzata a consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei parametri operanti nell'ambito degli studi di settore.

Proprio di recente, poi, per ricordare, in Parlamento è stata approvata una Mozione unitaria PdL + Lega Nord in cui, tra i vari principi contenuti, è scritto che:

**si impegna il Governo:**

[...]

- a valutare, nella predisposizione di tale provvedimento, l'opportunità dell'adozione di alcune misure a favore delle imprese, quali:

*e) sterilizzazione degli studi di settore nei prossimi anni, ovvero rendere gli studi di settore fiscalmente equi ed efficaci, attraverso una rappresentazione reale delle condizioni economiche e finanziarie del Paese, tenuto conto che l'impatto dei nuovi studi sta diventando eccessivamente oneroso per i contribuenti: infatti, il numero dei soggetti non congrui è passato dal 15 per cento per l'anno fiscale 2006 all'attuale 50 per cento per l'anno fiscale 2007 e si stima che l'impatto della crisi economica in atto comporterà la non congruità al 70 per cento dei casi, con un insostenibile «shock fiscale» per le piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale della nostra struttura produttiva.*

È del tutto evidente, pertanto, che una forte idea della Lega Nord è stata recepita dal Governo ed è stata inserita, nero su bianco, nel Decreto-Legge definito anti-crisi. Tra l'altro, per confermare e rafforzare quanto appena detto, ricordiamo che i Deputati del Gruppo Lega Nord hanno presentato, nei lavori in Commissione, una serie di emendamenti che intendono diminuire ancora di più gli effetti negativi ed intrusivi che molto spesso l'applicazione degli studi di settore comporta. Ecco, allora, la volontà di tenere nella giusta considerazione, nel complesso procedimento di **sterilizzazione degli studi di settore**, le "diversità presenti nelle attività produttive situate nelle città, rispetto a quelle situate in Comuni minori o di montagna". Un sostegno diretto, quindi, alle realtà economiche situate in zone "più svantaggiate" come possono essere, ad esempio, le aree montane (emendamento 8.24 - Fugatti, Bitonci, Comaroli, Bragantini, Simonetti - Commissione Riunite V e VI – Camera dei Deputati, 17 dicembre 2008).

Infine si ricorda che, nel corso dell'approvazione del provvedimento normativo alla Camera dei Deputati (prima lettura – 15 Gennaio 2009), dopo le dichiarazioni di voto e la votazione sul testo, sono stati discussi alcuni Ordini del Giorno, tra cui quello sugli *studi di settore* presentato dal Gruppo della Lega Nord. In questo documento – approvato poi dall'Assemblea – è importante sottolineare come si dia l'indicazione di non basare gli studi di settore **esclusivamente sul risultato finale degli stessi e senza utilizzare alcun altro elemento probatorio** (nei confronti dell'attività economica soggetta allo studio) **specifico**, come tra l'altro prevede anche la normativa di riferimento, molto complessa sulla materia.

R.M.

## Articolo 9

*(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.)*

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di rimborsi fiscali ultradecennali. Il primo comma, in particolare, introduce delle modifiche (si va ad aggiungere un periodo al comma 12, dell'articolo 15-bis, del Decreto-Legge n. 81 del 2007 in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione

dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) dando, quindi, una vera e propria accelerazione ai rimborsi ultradecennali, oltre che a provvedere alla estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007.

Le competenze della Commissione riguardano, in particolare, il comma 3 in cui si dispone che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge in esame, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento di imprese di assicurazione e della SACE Spa nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

È del tutto evidente, quindi, come questa norma intervenga per snellire e semplificare le relazioni con le pubbliche amministrazioni, velocizzando i pagamenti da parte della P.A.

Una chiara semplificazione e riduzione di oneri all'interno del sistema della Pubblica Amministrazione del Paese.

R.M.

### **Articolo 10**

*(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)*

L'articolo in esame appartiene a quel gruppo di norme contenute nel decreto legge c.c. "Anti Crisi" che prevedono agevolazioni tributarie a favore delle imprese, motore del nostro sistema economico. Tali misure hanno lo scopo di sostenere le nostre imprese in questo momento di eccezionale crisi internazionale.

In particolare l'articolo 10 contiene disposizioni riguardo all' Ires e l' Irap, due imposte dirette. La prima, che nel 2004 ha sostituito l'Irpeg, è l'imposta sul reddito delle società mentre la seconda è l'imposta regionale sulle attività produttive.

Al comma 1 l'articolo in esame prevede che la misura degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto sia ridotta di tre punti percentuali, ossia l'acconto IRES passa dal 100% al 97%, mentre quello IRAP dal 99% al 96%.

Il comma 2 invece dispone che i contribuenti che abbiano già pagato per intero l'acconto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia a dicembre 2008, maturino un credito d'imposta, equivalente ai tre punti percentuali di cui al primo comma, che possono recuperare attraverso la compensazione con un apposito codice tributo da indicare nel modello F24.

Infine il comma 3 affida ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei termini di versamento della quota di acconto non versata ai sensi del presente articolo.

A tale riguardo vi è da segnalare quanto dispone già l'articolo 42, comma 6, del decreto legge n. 207 del 2008 (c.d. decreto milleproroghe) attualmente all'esame parlamentare per la conversione in legge che già prevede la proroga al 31 marzo 2009 del termine per l'emanazione del citato decreto.<sup>2</sup>

S.A.

### **Articolo 11**

*(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)*

Il comma 1 fornisce 450 milioni (quale limite massimo) per il rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 15 della Legge n. 266 del 1997. Questa Legge "*Interventi urgenti per l'economia*", all'articolo citato va ad integrare le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 1996, presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con le disponibilità di altri fondi di garanzia.

Di rilievo è quanto scritto all'inizio del secondo comma – nel primo capoverso –, vale a dire il fatto che: "Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle **imprese artigiane**". Un assunto importante, che ci dimostrano come, grazie alla presenza al Governo della Lega Nord si ponga la giusta attenzione al vasto mondo delle piccole e medie imprese, tra cui, spesso dimenticate, le imprese artigiane.

<sup>2</sup> Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione n. 88/2 del 12/01/2009 <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D08185A.htm>

La relazione illustrativa precisa che questa disposizione è da ritenersi come necessaria in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico previsto all'articolo 1, comma 848 della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) di definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dal comma 847 della medesima Legge Finanziaria e nel quale confluiscono varie risorse provenienti dai diversi fondi (tra cui quello previsto dall'articolo 15 della Legge n. 266 del 1997), di cui si decide la soppressione.

Si parla poi, sempre in questo articolo, del sistema dei Confidi. E, in particolare, di aumentare la dotazione di risorse finanziarie in favore degli stessi.

Il termine "Confidi" è un'abbreviazione, e sta per Consorzio di garanzia collettiva fidi. Svolgono, quindi, una vera e propria attività di garanzia dei fidi con l'intento di agevolare le imprese nelle loro azioni di accesso al credito, a breve e medio termine, e che sono destinati a dare impulso alle attività economiche e produttive. Uno strumento importante, come si capisce.

Ora, il comma 3 riserva il 30 per cento dei 450 milioni (limite massimo) di rifinanziamento del fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dall'articolo 13 del Decreto-Legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*.

R.M.

## **Articolo 12**

*(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)*

Per assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del Codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Gli strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza.

Il programma di intervento oggetto dell'articolo dovrà terminare entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge che stiamo adesso esaminando.

La remunerazione degli strumenti finanziari può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi. Il Ministero sottoscriverà gli strumenti finanziari a patto che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate.

L'emittente deve inoltre assumere degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'Economia, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli emittenti devono inoltre adottare un codice etico che contenga previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico deve essere trasmesso al Parlamento. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'Economia riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica. Presso le Prefetture viene istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati, senza oneri per lo Stato. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni

subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, individuerà le risorse necessarie per finanziare le operazioni. Criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari saranno fissati con decreto non regolamentare del ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvenuta il 29 novembre 2009.

F.Q.

### **Articolo 13**

*(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)*

L'articolo 13 del Decreto anticrisi interviene sugli articoli 104, 104 bis e 104 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

Nello specifico la norma è finalizzata ad attenuare l'operatività della "passivity rule" il che significa, per le la società sotto Offerta pubblica d'acquisto, il divieto di tenere comportamenti ostili finalizzati a contrastare gli obiettivi dell'Opa che viene così smorzato.

L'attenuazione del divieto è effettuata mediante la previsione secondo cui la passivity rule opera d'ora in poi solamente se la sua applicabilità è autorizzata dallo statuto della società quotata. In precedenza, invece, il divieto di comportamenti ostili era conseguenza diretta della legge e quindi si rivolgeva indiscriminatamente a qualsiasi società quotata.

Probabilmente non saranno molte le società che introdurranno nel proprio statuto questa agevolazione per lo scalatore ostile; inoltre l'adozione di questa clausola statutaria potrà avvenire solo nelle società a scarsa contendibilità o comunque in quelle che faranno della propria non ostilità un elemento virtuoso per il mercato.

A.M.

### **Articolo 14**

*(Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculative – cd. Hedge fund)*

Il comma 1, dell'articolo in questione, modifica – più precisamente cancella due commi – dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario (TUB), di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993. Per la precisione i commi 6 e 7.

Ora, cerchiamo di capire meglio il contenuto dei due commi che vengono eliminati. Il comma 6 (dell'art. 19, del TUB) stabilisce che i soggetti che svolgono attività imprenditoriali in settori che non sono né bancario né finanziario, non possono venire autorizzati – ovvero, ottenere il permesso – di detenere quote superiori al 15% (quota di diritti di voto) o, comunque, il controllo di una banca. Nel periodo successivo, comunque, si precisa che l'autorità a cui compete individuare i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti è la Banca d'Italia.

Il successivo comma, il 7, stabilisce che in caso di accordi da cui possa scaturire una "rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca" che porti ad una sana gestione e prudente gestione della banca stessa. La Banca d'Italia può intervenire revocando o negando l'autorizzazione a definire e concretizzare certi accordi.

In sostanza si dà attuazione alla Direttiva 2007/44/CE, che precisa nei dettagli la regolamentazione di quei soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori che non sono né bancari né finanziari.

R.M.

## **Articolo 15**

### *(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili)*

L'articolo in esame, che consta di ben 23 commi, rappresenta una norma particolarmente complessa che va a toccare alcuni principi contabili internazionali di redazione del bilancio delle imprese e che sono state oggetto di modifiche nel corso dell'esame da parte delle competenti commissioni della Camera.

Le regole di redazione del bilancio sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 al fine di armonizzare l'informazione finanziaria e assicurare una maggiore trasparenza oltre che comparabilità dei bilanci delle società operanti sul mercato comunitario. Successivamente la Commissione europea ha specificato con ulteriori regolamenti i criteri da applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in bilancio (c.d. IAS/IFRS), obbligatori per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed opzionali per altri.

Il nostro Paese ha dunque emanato, in attuazione del regolamento sopra indicato, il d.Lgs. n. 38/2005 per coordinare l'applicazione dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d'impresa.

Difatti l'applicazione degli IAS, ossia di diversi principi contabili, comporta per le società che il bilancio chiuso nell'esercizio precedente (redatto sulla base dei principi civilistici e fiscali italiani) e il bilancio di apertura del primo anno di applicazione degli IAS (redatto in base ai principi internazionali IAS/IFRS) divergenze di valori contabili.

L'articolo in esame si occupa proprio della disciplina di tali disallineamenti di valore, prevedendo una diversa procedura e un diverso onere a carico del contribuente ai fini dell'affrancamento delle divergenze: per i disallineamenti relativi alle rimanenze di merci, è prevista la possibilità di applicare il comma 21 dell'articolo 81 del DL 112/2008 (imposta sostitutiva 16%).

Con riguardo poi alla rivalutazione dei maggiori valori per operazioni straordinarie, l'articolo dispone che, nei casi di fusione, scissione e conferimento, la rivalutazione agevolata di marchi, brevetti e altre attività immateriali possa essere effettuata anche in misura parziale. Relativamente a tali maggiori valori, viene escluso il limite massimo della quota annua di ammortamento. Sul maggior valore attribuito ad altri beni viene precisato che, oltre alle maggiorazioni Ires e Irap, si applicano anche le maggiorazioni Irpef e che, nel caso di rivalutazione dei crediti, l'aliquota di imposta sostitutiva applicata è pari al 20 per cento. L'opzione per la rivalutazione agevolata (articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008) trova applicazione anche per i disallineamenti verificatisi dai soggetti che hanno applicato per la prima volta gli Ias.

Vengono poi modificati i commi 20 e 21, per ridurre la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili e per prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l'arco temporale (dal quarto anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del riconoscimento fiscale dell'affrancamento del maggior valore<sup>3</sup>.

S.A.

<sup>3</sup> [http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Norme%20e%20Tributi/2009/01/modifiche-dl-anticrisi\\_10.shtml](http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Norme%20e%20Tributi/2009/01/modifiche-dl-anticrisi_10.shtml)

## Articolo 16

*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)*

L'articolo 16 assume una notevole importanza per la rilevanza degli interventi in esso contenuti, inerenti la semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese.

In modo particolare, si evidenzia come si portino profondi innovazioni nei rapporti tra le imprese e la PA, tra i professionisti e la PA e tra la PA in generale e i cittadini.

Nel corso dell'esame parlamentare del Disegno di Legge, è stato aggiunto il comma *5-bis*, intervenendo direttamente sulla disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA recando una norma interpretativa della lettera *h*) del comma 4 dell'articolo *50-bis* del Decreto-Legge n. 331/1993. Più specificamente, abbiamo a che fare, in questo frangente, con una apposita norma interpretativa, in quanto il comma in esame conclude asserendo: "*[...] si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA*".

I commi che vanno dal 6 al 10 hanno a che fare con la cosiddetta **posta elettronica certificata (PEC)**. In particolar modo, e questo ovviamente sempre con l'intento generale di portare innovazione e semplificazione all'interno del rapporto tra le imprese e gli organismi pubblici e tra le imprese e i cittadini, si stabilisce (primo periodo del sesto comma) che: "*Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse [...]*".

Il fatto importante, sempre tenendo a mente la volontà di far progredire il nostro sistema di *E-Government*, è che l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese è esente da bollo e da diritti di segreteria.

Lo stesso procedimento avverrà – e questo è quanto stabilisce il comma 7 – per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Con il contenuto di questo articolo, quindi, risulta chiara l'intenzione del Governo di procedere sulla strada della innovazione e della *digitalizzazione* per ridurre i costi amministrativi sostenuti dalle imprese e dalla PA in generale. Principio, tra l'altro, quello di procedere sulla strada della casella di posta elettronica certificata (PEC), presente anche nel **Piano di E-Government 2012**, presentato dal Ministro Brunetta il 21 Gennaio 2009. In modo particolare, a pagina 130 del documento si può leggere:

"I progetti previsti:

**Casella elettronica per i cittadini, le amministrazioni pubbliche, le imprese e i professionisti:** *gli scambi di comunicazione tra amministrazione e cittadino, nonché imprese e professionisti, saranno completamente digitalizzati attraverso l'assegnazione di una casella di posta elettronica certificata a ciascun cittadino*" (Piano di E-Government 2012, pagina 130, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Dicembre 2008).

R.M.

## Articolo 17

*(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero)*

L'incentivo, che consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori che operano all'estero nella misura del 10% dell'imponibile e nell'esclusione ai fini Irap, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Viene inoltre esteso il credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche su incarico di imprese estere. In sintesi, il credito d'imposta previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 280-283) spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo, nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (Islanda e Liechtenstein).

F.Q.

**TITOLO III**  
**RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:**  
**PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER**  
**GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA**  
**SCOLASTICA**

**Articolo 18**

*(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)*

In considerazione dell'eccezionale situazione congiunturale del Paese e in armonia con gli indirizzi assunti dagli Stati membri in sede comunitaria, si prevede che importanti risorse finalizzate alla modernizzazione e sviluppo delle aree sottoutilizzate siano riprogrammate dal CIPE, al fine del conseguimento di obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell'economia. Il Governo è orientato ad assegnare una quota delle risorse nazionali del Fondo in questione al Fondo sociale per la formazione e l'occupazione, da indirizzare prioritariamente alle attività di formazione e riqualificazione svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con Università e scuole pubbliche, e al Fondo per le Infrastrutture. La ripartizione dei fondi dovrà rispettare i vincoli territoriali di ripartizione propri dei fondi in questione.

Il CIPE pertanto potrà riprogrammare le modalità di impiego delle risorse FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate) istituito con la Finanziaria del 2002. Una parte del Fondo sarà impiegato per la messa in sicurezza delle scuole, per il risanamento ambientale, l'edilizia carceraria, i musei e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

A.T.

**Articolo 19**

*(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)*

L'articolo (commi 1-7) prevede che nel Fondo per l'occupazione siano preordinate risorse pari a 289 milioni di euro per l'anno 2009, a 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per finanziare istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, includendovi il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare e l'istituto sperimentale di tutela del reddito dei co.co.co, secondo modalità di applicazione e criteri di priorità da stabilire con apposito decreto interministeriale.

Gli istituti finanziati sono:

- a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola;
- b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (quella spettante ai lavoratori che hanno svolto lavori brevi e discontinui ed ai lavoratori del settore dell'artigianato);
- c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, l'indennità ordinaria di disoccupazione in favore degli **apprendisti**, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, per una durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, a condizione però di un intervento integrativo pari almeno del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi;
- d) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, una somma, liquidata in un'unica soluzione, pari al 10 per cento del reddito (superiore a 5.000 euro ed inferiore a 13.280 euro\*) percepito l'anno precedente in favore dei **collaboratori coordinati e continuativi**, che operano in regime di monocommittenza, iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps, che abbiano versato i contributi per almeno tre mesi e che svolgono nell'anno di riferimento attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi.

*\*13.280 euro sono il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti da ciascun assicurato nell'anno 2008.*

N.B. Il beneficio oggetto di questo comma può essere concesso nei soli casi di fine lavoro ed a condizione che l'interessato sottoscriva un apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego.

Il comma 8 si prevede che le risorse finanziarie per ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, integrate anche con risorse finanziarie destinate ai Fas (Fondi aree sottoutilizzate), possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati (ex interinali).

*I decreti di concessione delle misure in deroga possono inoltre prevedere trattamenti modulati e differenziati in funzione degli interventi integrativi a livello regionale o locale.*

Il comma 9 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere prorogati, per l'anno 2009, **gli ammortizzatori sociali in deroga** alla vigente normativa (cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale). La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso della prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

Il comma 9 bis prevede che nelle more della definizione degli accordi con le regioni ed al fine di assicurare la continuità dei trattamenti in deroga, il Ministero del lavoro assegna una quota parte dei fondi disponibili, destinati per l'anno 2009, direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.

Il comma 10 prevede che l'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito **patto di servizio** presso i competenti centri per l'impiego (Cpi). Il lavoratore, destinatario di ammortizzatori sociali in deroga che rifiuti la sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro.

Comma 10 bis. Si prevede per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento, l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il comma 11 prevede la possibilità di concedere, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il comma 12 individua risorse pari a 12 milioni di euro, per l'anno 2009, finalizzandole alla concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali, che prestano lavoro temporaneo nei porti.

Il comma 13 proroga al 31 dicembre 2009 la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con la conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di loro assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge, nei limiti di spesa, per il 2009, di 45 milioni di euro.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2009 la possibilità di stipulare contratti di solidarietà nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.

Il comma 15 destina 30 milioni di euro per il 2009 per rifinanziare le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, nella fattispecie di cessazione di attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

Con il comma 16 si assegnano 14 milioni di euro alla società Italia Lavoro Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali della struttura.

Il comma 17 rifinanzia con altri 80 milioni di euro, anche per l'anno 2009, le attività formative nell'esercizio dell'attività di apprendistato.

Infine il comma 18 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati fino a 3 mesi di età.

I destinatari del predetto rimborso sono i soggetti beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (art. 81, comma 24, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133).

A.M.A.

## **Articolo 20**

*(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relative regime di contenzioso amministrativo)*

Il comma 1 prevede l'individuazione, con apposito DPCM, degli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN) programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni di ordine occupazionale e sociale, da assoggettare a procedure derogatorie.

Tale disposizione si rende necessaria in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la

spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** dispone che i decreti emanati ai sensi del comma 1 debbano individuare:

i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento;

il quadro finanziario dello stesso.

Con gli stessi decreti dovranno essere nominati anche i commissari straordinari delegati con il compito di vigilare sul rispetto dei tempi previsti.

Pertanto, con il comma in esame viene introdotta una disposizione volta a velocizzare le procedure per la realizzazione dell'investimento ricorrendo, con decreto, da un lato all'individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell'investimento stesso e, dall'altro, istituendo anche un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi.

Il comma 3 attribuisce al commissario straordinario delegato una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'investimento che si sostanziano nelle seguenti fattispecie:

monitorare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento;

vigilare sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine;

esercitare ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi.

Il comma 4 assegna al commissario delegato, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati.

Il comma 5 dispone che, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

Ai sensi del comma 6, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario, non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.

Il comma 7 prevede che il coordinamento e la vigilanza sull'operato dei commissari straordinari venga delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro competente per materia.

Nel caso di interventi di competenza regionale, spetterà al Presidente della Giunta regionale individuare la competente struttura regionale.

Il comma 9 dispone che i criteri per la corresponsione dei compensi dei commissari straordinari delegati dovranno essere stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Inoltre, viene specificato che alla relativa copertura finanziaria si dovrà far fronte con le risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.

Il comma 10 dispone, infine, che per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Inoltre dispone che nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche approvati precedentemente all'entrata in vigore del DPR 30 marzo 2004, n. 142 si applicano i limiti acustici previsti dall'allegato 1 del citato decreto.

Il comma 10-*bis* riscrive il comma 4 dell'art. 3 del DPR n. 383/1994 relativo alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, ridisciplinando le modalità di conclusione della conferenza di servizi volta all'approvazione dei progetti delle opere. Non viene infatti più richiesta l'unanimità della decisione, ma è sufficiente che vi sia l'intesa tra l'amministrazione procedente e la regione interessata e non vi sia il dissenso espresso di un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità,

I commi 10-*quater* e 10-*quinquies*, sono finalizzati a consentire la realizzazione di infrastrutture mediante finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI).

In particolare, il comma 10-*quater* prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga forme di collaborazione con la BEI per il finanziamento, da parte della stessa banca, delle opere infrastrutturali identificate:

- nel piano decennale delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001;
- nella direttiva 2004/54/CE (relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea);
- nella parte II, titolo III, capo IV, del d.lgs. n. 163/2006.

A.T.

## **Articolo 21**

*(Finanziamento legge obiettivo)*

Questo articolo provvede al rifinanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche ex legge obiettivo (n. 443/2001) mediante la concessione dei seguenti contributi quindicennali:

- 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
- 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Al fine di garantire continuità all'intero programma, esso individua alcuni fattori critici da superare, tra cui la limitatezza delle risorse pubbliche e avanza le seguenti proposte di soluzione:

- adeguato coinvolgimento di capitali privati;
- utilizzo di parte dei cespiti da IVA e da accise;
- ottimizzazione delle risorse comunitarie.

Le risorse consentirebbero di completare il finanziamento delle sole opere fino ad oggi "istruite" dal CIPE (comprese quelle opere, come il Ponte sullo Stretto, che sebbene deliberate erano state escluse dal novero delle infrastrutture prioritarie previste negli allegati infrastrutturali ai DPEF emanati nel corso della XV legislatura). Infatti, per le opere della legge obiettivo, le risorse da reperire sono pari a 55,6 miliardi, che è proprio il fabbisogno necessario per l'integrale copertura del costo (pari a 115,7 miliardi di euro) delle opere deliberate dal CIPE.

La tabella evidenzia che lo stanziamento di risorse pubbliche ritenute necessarie per il triennio 2009-2011 dal DPEF 2009-2013 è pari a 14 miliardi di euro, per le opere della legge obiettivo.

Si dispone inoltre che alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

A.T.

## **Articolo 22**

*(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)*

L'articolo in esame amplia gli ambiti di azione della Cassa depositi e prestiti, che è un ente pubblico finanziario, controllato al 70% del capitale sociale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al 30% da diverse fondazioni, soprattutto bancarie. L'attività della società si articola in due distinti rami. Il primo, denominato *Gestione separata*, gestisce il finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici, quali regioni, altri enti locali e comunque strutture afferenti allo Stato, utilizzando, quale fonte principale di provvista, la raccolta del risparmio postale. Il secondo,

denominato *Gestione ordinaria*, si occupa del finanziamento di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche.

Ai sensi dell'articolo 22, l'istituto potrà utilizzare i fondi del risparmio postale per finanziare infrastrutture o interventi di *housing* sociale e *project financing*, promossi da stato e autonomie locali. La cassa concederà il prestito in seguito a valutazioni in ordine all'interesse pubblico e alla sostenibilità economica dell'opera.

F.S.

### **Articolo 23**

*(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà)*

L'articolo 23 autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale. A tal fine devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi ed i mezzi di finanziamento.

I progetti devono essere realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

E' quindi previsto che l'ente interessato fornisca la propria assistenza insieme con eventuali prescrizioni. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi in esame.

Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, questa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

Nel caso di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale è richiesto il preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione prescritti.

La realizzazione delle opere che vengono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

E' riconosciuta una detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere. Il beneficio è fissato in misura pari al 36% del costo, tenuto conto dei limiti di ammontare e delle modalità previste dall'articolo 1 della legge n. 449/1997 e relativi provvedimenti di attuazione.

Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, la detrazione d'imposta opererà nei confronti dei tributi propri dell'ente competente. Infine, si stabilisce che le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle regioni è inoltre garantita la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle norme in commento.

A.T.

## **TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI**

### **Articolo 24**

*(Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi)*

L'articolo in oggetto modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dell'imposta sul reddito in favore delle cosiddette ex municipalizzate.

Viene stabilito che "il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale" venga realizzato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Il secondo comma specifica il fatto che nel procedimento di recupero degli aiuti si debba tener conto di quanto già liquidato dall'Agenzia delle Entrate.

Più avanti, al comma terzo, si precisa che la notifica degli avvisi di accertamento avviene entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge in esame, e che verrà inviata sempre dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 5 prevede che siano applicati direttamente i primi due articoli del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito poi dalla Legge n. 6 giugno 2008, n. 101 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*. Gli articoli 1 e 2 di questo provvedimento hanno a che vedere con materie complesse e alquanto particolari come il recupero degli aiuti di Stato dinnanzi agli organi di Giustizia civile (art. 1) e dinnanzi agli organi di Giustizia tributaria (art. 2). In entrambi gli articoli si riscontra, comunque, in generale, la finalità di agevolare l'adempimento, da parte del Governo, dell'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dunque illegittimi, ed altresì dichiarati incompatibili con il mercato interno con decisione della Commissione europea.

R.M.

### **Articolo 25**

#### *(Ferrovie e trasporto pubblico locale)*

L'articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009, rinviando ad un successivo decreto del Ministero dell'economia<sup>264</sup>, la definizione dei criteri di

ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse.

Le risorse messe a disposizione dallo Stato vengono annualmente aggiornate - con un apposito *addendum* - a seguito dell'approvazione della manovra di finanza pubblica.

L'aggiornamento - approvato a marzo 2008 - del contratto di programma 2007-2011 ha recepito le risorse integrative previste dal decreto legge n. 159/2007<sup>265</sup> che, per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, ha autorizzato un contributo di 800 milioni, e per l'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, ha disposto un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

Il comma 2 autorizza una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A. L'effettiva erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei predetti contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficientamento e razionalizzazione; tali criteri dovranno assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. La destinazione delle risorse in relazione ai

diversi contratti verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Il contratto di servizio è lo strumento negoziale che regola i rapporti tra amministrazione pubblica (rappresentata dal Ministero dei trasporti) e imprese di trasporto, al fine di garantire servizi di trasporto adeguati alle esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio, ed agevolazioni in favore di determinate categorie di utenti.

A.T.

## **Articolo 26**

*(Privatizzazione della società Tirrenia)*

Questo articolo autorizza la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione della società Tirrenia di navigazione S.p.a. e delle società da questa controllate, e consentire la stipula della nuova Convenzione, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali.

Lo stanziamento di tale somma viene subordinato agli esiti delle verifiche che la Commissione europea svolge in ordine alla compatibilità con il regime comunitario delle predette convenzioni.

A.T.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **Articolo 27**

*(Accertamenti)*

L'analisi dell'articolo in oggetto può essere suddivisa in due parti.

La prima che va dal comma 1 al comma 8 si occupa dell'accertamento dei tributi: vengono ampliati i casi per il contribuente di poter usufruire dell'istituto dell'accertamento con adesione. In particolare, l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire viene estesa a tutte le imposte indirette diverse dall'Iva, con conseguente riduzione della sanzioni a un ottavo del minimo previsto dalla legge.

Viene poi escluso l'obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale. Sono stati posti limiti a ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

L'articolo in esame introduce inoltre modifiche all'articolo 4 del Dlgs 218/1997, con riguardo alla competenza degli uffici dell'amministrazione finanziaria per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.

Infine ulteriori disposizioni sono previste in tema di ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal Dlgs 472/1997.

I successivi commi, dal 9 al 15, contengono invece norme in materia di controlli fiscali su determinate categorie di contribuenti, o imprese di grandi dimensioni.

S.A.

### **Articolo 28**

*(Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.)*

Questo articolo prevede, al I comma, un'accelerazione nel recupero dei crediti da parte della Pubblica Amministrazione: le Pa avviano dunque le azioni contro i garanti dei loro debitori per somme superiori a 250 milioni di euro entro 30 giorni da quando si verificano i presupposti per richiederli.

La procedura consiste nella notifica al garante dell'invito a pagare entro 30 giorni. In caso di inadempienza, i crediti saranno iscritti al ruolo entro altri 30 giorni.

Il II comma dispone poi che, i dipendenti pubblici che non dovessero adempiere, sarebbero soggetti al giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti.

A.M.

## **Articolo 29**

*(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali)*

Il comma 1 estende la normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta, prevista dall'articolo 5, del decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002 "*Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 178/2002) a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 185/08. In pratica, si tratta dell'introduzione del principio generale in base al quale il diritto ad agevolazioni vigenti vale fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie appositamente stanziata. Nel caso specifico sono assoggettati a tale norma i crediti di imposta relativi alle spese per attività di ricerca (articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007*") a cui si applicano le disposizioni previste ai successivi commi da 2 a 5.

Per quello che riguarda le spese per attività di ricerca il comma 2 conferma le risorse già stanziata sul bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per la ricerca e l'innovazione, in riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (si tratta di 375,2 milioni di euro per il 2008, di 533,6 milioni di euro per il 2009, di 654 milioni di euro per il 2010 e di 65,4 milioni di euro per il 2011).

A partire dal 2009, per le attività di ricerca che risultano già avviate prima del 29 novembre 2008, le imprese devono inoltrare per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura prevista dal successivo comma 5, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia (l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta); per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, invece, la compilazione del formulario ed il suo inoltro per via telematica all'Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello indicato precedentemente.

Il comma 3 dispone che, sulla base dei formulari pervenuti e rispettando l'ordine cronologico, l'Agenzia delle entrate comunichi telematicamente e con procedura automatizzata, relativamente alle attività avviate precedentemente al 29 novembre 2008, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria (la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi); per le prenotazioni seguenti, invece, vengono inviate la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione e, nei successivi novanta giorni, l'eventuale diniego, in ragione della capienza (in mancanza del diniego, la Camera ha introdotto la procedura del silenzio-assenso con l'assenso che si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione). Per il credito di imposta per le attività avviate successivamente al 29 novembre 2009, il comma 4 prevede che i soggetti interessati espongano nel formulario l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno seguente a quello di accoglimento della prenotazione. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito nel rispetto di limiti temporali e di limiti di importo massimi pari al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

Il comma 5 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione), l'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti. Entro i successivi 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

I commi 6 e 7 stabiliscono, invece, i criteri per la fruizione delle detrazioni dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, sugli interventi di riqualificazione energetica relativi ad opere su edifici esistenti o parti di edifici esistenti, all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Nel merito, la Camera ha modificato le disposizioni previste inizialmente nel decreto-legge sopprimendo, in particolare, l'assoggettamento dei contribuenti alle nuove procedure di

comunicazione per quello che riguarda gli interventi effettuati nel 2008 (e annullando, così, la valenza retroattiva della norma) ed eliminando la procedura selettiva legata alle disponibilità finanziarie (era previsto un tetto di spesa massimo per l'assegnazione dei contributi oltre il quale gli interventi effettuati potevano beneficiare di detrazioni dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute). Trattandosi, i sopra menzionati, di provvedimenti alcuni dei quali, appunto, erano inizialmente applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008, la Lega Nord si è fatta immediatamente portavoce delle problematiche connesse a queste disposizioni, facendosi promotrice della modifica delle citate norme e raggiungendo l'obiettivo di ristabilire gli aiuti inizialmente previsti nel rispetto dei diritti precedentemente acquisiti dai cittadini.

Il comma 6, modificato alla Camera, riconferma, quindi, le agevolazioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 (poi prorogate con l'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008*") chiarendo che, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo anziché in 3 o 10 anni come previsto prima (la legge finanziaria 2008 dispone agevolazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010).

I contribuenti interessati alle detrazioni inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (che verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione). Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 febbraio 2007 (il decreto reca le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente).

Inoltre, si dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, dovrà essere emanato un decreto di natura non regolamentare di modifica del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, al fine di snellire le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.

Il comma 7, infine, stabilisce che, nell'ambito delle attività di monitoraggio circa l'effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti (di cui al comma 1), l'Agenzia delle entrate effettui nel 2009 verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione all'effettivo impiego dei crediti di imposta sopra citati, le risorse finanziarie ad essi destinate, nonché le altre risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778-Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni. Tali risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni per l'anno 2009, di 236,1 milioni per il 2010, di 341,8 milioni per il 2011 e di 264,4 milioni per il 2013.

C.T.

### **Articolo 30** *(Controlli sui circoli privati)*

Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali del volontariato e che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione verso i fini dell'organizzazione; le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione; la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari con vendita curata direttamente dall'organizzazione; le attività di somministrazione di alimenti e bevande in raduni, manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale; le attività di prestazione di servizi conformi alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione) sono

escluse dagli obblighi di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di dati rilevanti a fini fiscali, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo associativo.

Gli enti di tipo associativo, ove intendano usufruire del regime fiscale agevolato, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti a fini fiscali per consentire gli opportuni controlli. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate con le modalità di tale comunicazione dovrà anche definire le modalità di comunicazione relative alla completezza dei dati e delle notizie trasmesse, al posto dell'esclusione dai benefici fiscali ove manchino i presupposti previsti dalla normativa.

Viene ripristinata sia l'applicazione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche alle società riconosciute ai fini sportivi dal Coni, sia l'obbligo per il Coni di trasmettere annualmente al ministero dell'Economia e finanze l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. Le associazioni pro-loco e gli enti associativi dilettantistici, iscritti al registro del Coni e che non svolgono attività commerciale, sono esclusi dall'applicazione dei controlli sugli enti di tipo associativo, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato. Modificata la disciplina del Dlgs 460/1997 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si prevede in particolare che si consideri "attività di beneficenza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Previsto in favore delle Onlus l'assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili a imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro). L'onere di attuazione dell'agevolazione, che si applica sino al 31 dicembre 2009, è quantificato in 3 milioni di euro.

F.S.

### **Articolo 30-bis**

*(Disposizioni fiscali in materia di giochi)*

Rispetto alla versione originaria, è stato introdotto questo articolo dedicato alla determinazione del prelievo erariale unico (Preu) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del Coni e dell'Unire. Viene determinato l'ammontare del Preu relativamente ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all'8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008. Gli importi dei versamenti periodici del Preu dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6 per cento. Viene introdotta la possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Si dispone inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2011 venga determinata, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al Coni per il finanziamento dello sport, e all'Unire per il finanziamento del montepremi delle corse. Un provvedimento dell'Aams, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare annualmente entro il 31 marzo, definirà le modalità operative della determinazione della base di calcolo di queste entrate erariali ed extraerariali e le modalità di trasferimento periodico delle risorse al Coni e all'Unire. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al Coni è fissata in 470 milioni, mentre quella per l'Unire è determinata in 150 milioni. A valere sulle maggiori entrate determinate dall'aumento del Preu, rilevate annualmente dall'Aams, una quota pari all'1,4% del Preu verrà ripartita in parti uguali (in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente) e assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del Coni e dell'Unire, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima Unire, nonché all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. Viene stabilita la cessazione, a decorrere dal 1°

gennaio 2009, degli effetti nei confronti del Coni e dell'Unire delle disposizioni recate dall'articolo 1-bis, comma 7, del Decreto-legge 149/2008 (Legge 184/2008): la disposizione richiamata istituisce per il 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo nel quale affluiscono le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Una quota parte delle risorse del fondo viene destinata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, o anche alle esigenze finanziarie del Coni e dell'Unire in funzione del loro risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori. La restante parte del Fondo viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al Preu. Nel caso di maggiori entrate rispetto a questi oneri, queste verranno destinate (con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze) al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti, al Fondo per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico o all'entrata dello Stato.

F.Q.

### **Articolo 31** *(IVA servizi televisivi)*

Il primo comma dell'articolo in oggetto elimina una parte della Tabella A, parte terza, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, provvedimento importante, in quanto ha per oggetto: *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*.

Per la precisione, viene eliminato il seguente periodo: **"123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico"**. Questo comparto, numerato come *123-ter* nell'elenco della parte terza della Tabella A allegata al DPR 633 del 1972, è soggetto, seguendo quanto stabilito dal provvedimento citato, all'IVA al 10%.

Sarebbe meglio dire, era soggetto. In quanto, ora, con l'entrata in vigore del Decreto-Legge anti-crisi che qui si sta commentando, l'IVA per questi soggetti sale al 20%. E la decorrenza della modifica al nuovo regime IVA avviene dall'anno in corso, ovvero il 2009.

La questione che sorge da questo articolo, il cosiddetto *affaire Sky*, va chiarita. Per prima cosa bisogna capire come questa decisione – che a prima vista sembra "ingiusta" nei confronti delle TV a pagamento come Sky – sia, in realtà, una semplice esecuzione di quanto già deciso dallo scorso Governo Prodi. Come dimostrato chiaramente dal Governo, l'innalzamento dell'aliquota IVA era un atto improcrastinabile, in quanto pendeva sull'Italia una possibile procedura d'infrazione comunitaria (con tutte le conseguenze che questo comporta).

Ad ogni modo, considerato che l'applicazione dell'aliquota ridotta in luogo di quella ordinaria rappresenta una facoltà concessa dalla disciplina europea ai singoli Stati membri, la norma in esame – e questo appare chiaramente – "rende omogeneo il trattamento dei dati IVA dei servizi di radiodiffusione", come afferma la relazione illustrativa, collocandoli tutti tra le operazioni soggette all'IVA del 20%. Una norma, quindi, richiesta espressamente dalla Comunità Europea, e che pone tutti i soggetti operanti nel settore (TV a pagamento via cavo o via satellite, come Sky ecc.) sulla stessa posizione. Non ricevendo, pertanto, alcun vantaggio che consenta, poi, di assumere all'interno del mercato di riferimento posizioni dominanti.

Tornando brevemente alla normativa comunitaria, il secondo comma dell'articolo 31 in esame cita la Direttiva 2008/8/CE che va a modificare la Direttiva 2006/112/CE. Quest'ultima è la norma comunitaria che prescrive che l'IVA normale in vigore negli Stati membri non debba essere inferiore al 15%. Per la precisione, nel considerando 29, della Direttiva stessa, si scrive esplicitamente: *"(29) L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento accettabile del regime in questione. Per evitare che le differenze esistenti tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri non conducano a squilibri strutturali in seno alla Comunità e a distorsioni della concorrenza in taluni settori di attività, dovrebbe essere fissata un'aliquota normale non"*

*inferiore al 15%, con riserva di un successivo riesame*". Comunque, il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di radiodiffusione e di televisione nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Sostanzialmente, e per concludere, il nostro Paese doveva uniformarsi agli altri Paesi UE, visto e considerato che le istituzioni comunitarie avevano già avvertito il Governo, allora guidato da Romano Prodi (ottobre 2007), ad allineare le aliquote. E, quindi, come dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, nelle scorse settimane, vi era la necessità di decidere "se portare tutti al 20% o tutti al 10%, col rischio in quest'ultimo caso di dover anche rimborsare la maggiore IVA pagata". Le polemiche che hanno riguardato l'innalzamento dell'aliquota al 20% sono strumentali e pretestuose; questo per il semplice motivo che, adeguandole tutte al 10%, si sarebbero avvantaggiate alcune componenti nel mercato televisivo e delle *pay per view*, tra cui le reti Mediaset. Con tutte le polemiche che sarebbero sorte al riguardo.

R.M.

### **Articolo 32** *(Riscossione)*

L'articolo in esame, ai commi 1 e 2, modifica la disciplina sugli aggi dovuti agli agenti della riscossione, mentre al comma 3 interviene sulla regola della restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione.

Al comma 4 è disposta l'assegnazione a Equitalia di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Con tali interventi si intende procedere alla riorganizzazione su base tendenzialmente regionale delle operazioni societarie, ciò anche al fine di realizzare processi di integrazione con gli enti territoriali, favorendo l'attuazione del processo di federalismo fiscale.

Ai commi 5 e 6, in materia di concordato preventivo, è previsto che il debitore non possa proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'IVA, mentre si mantiene la possibilità di dilazione di pagamento.

Il comma 7 reca disposizioni di deroga alla disciplina ordinaria sulla riscossione mediante ruolo.

Dopo l'articolo 32 sono stati inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis. – *(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)*. – 1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Art. 32-ter. – *(Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi)*. – 1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "F24 enti pubblici" per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:

a) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per i tributi erariali;

b) con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.

3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell’anno 2008 mediante il modello “F24 enti pubblici”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita».

S.A.

### **Articolo 33**

*(Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)*

L’articolo autorizza il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale, ossia il contratto per il biennio 2008-2008 non ancora rinnovato, per il personale delle amministrazioni dello Stato e per il personale delle amministrazioni pubbliche non statali.

In particolare si prevede l’erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio 2008-2009, cioè per l’anno 2008.

Si precisa inoltre, al comma 2 dell’articolo, che le somme erogate a titolo di vacanza contrattuale costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale “o altro corrispondente strumento”, a seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2009. Vale a dire che, se il contratto per il pubblico impiego non verrà rinnovato in tempi brevi, provvederà direttamente il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ad adeguare i salari per il biennio 2008-2009.

A.M.A.

### **Articolo 34**

*(LSU Scuola)*

Con questo articolo si autorizza la spesa di 110 milioni di euro, per l’anno 2009, per la proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili del comparto Scuola.

F.Q.

Milano, 2 febbraio 2009